

(N. 1507)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1956

Esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'articolo 47 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sulla imposta di bollo, nell'intento di circoscrivere e di limitare nel tempo i privilegi tributari della esenzione o riduzione della imposta di bollo, dispone che le esenzioni e le riduzioni cessano automaticamente, e, quindi, senza bisogno di alcuna declaratoria da parte del potere legislativo o esecutivo, allo scadere del quinquennio, dalla data in cui hanno inizio e ciò tanto se la legge che le prevede non contenga alcun termine o contenga un termine superiore al quinquennio.

Peraltro, per temperare il rigore della norma, lo stesso articolo 47 stabilisce che in ogni caso la cessazione del privilegio non potrà aver luogo prima del 31 dicembre dell'anno suc-

cessivo all'entrata in vigore dell'anzidetto decreto e, cioè, prima del 31 dicembre 1954.

In applicazione dell'anzidetta norma è venuto a cessare — tra gli altri — a decorrere dal 1º gennaio 1955 anche il beneficio della esenzione dalla imposta di bollo già elargito dal regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30 e regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 877, per le domande e gli atti necessari per il trasporto di salme di caduti di guerra.

Poichè l'abolizione del privilegio suddetto mal si concilia e si giustifica al pietoso servizio cui è connesso, col presente disegno di legge si ritiene opportuno ripristinare l'abrogata agevolazione tributaria avuto riguardo ai motivi di particolare valore umano e sociale cui la norma si ispira, senza limiti di tempo, per doveroso riconoscimento del Paese alla memoria dei caduti in guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra, sono esenti da imposta di bollo.